

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 02

5 Gennaio 2018

LA FINANZIARIA 2018

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la c.d. "Legge di bilancio 2018" (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2018.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 2

È confermato che a seguito della modifica della lett. a) del comma 718 dell'art. 1, Finanziaria 2015, l'aumento dell'aliquota IVA ridotta del 10% è "rivisto" prevedendo che la stessa passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.

Con la modifica della lett. b) del citato comma 718, anche l'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L'intervento legislativo "completa" quanto contenuto nell'ambito del DL n. 148/2017, c.d. "Decreto collegato alla Finanziaria 2018", e pertanto nel 2018 "non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA".

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 3, lett. a)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

- la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari;

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
 - acquisto e posa in opera di schermature solari;
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell'art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

- dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter all'art. 14 in esame è altresì prevista l'emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – Comma 3, lett. b)

È confermata con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO" – Commi 29 e 34

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È confermata l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

BENI ESCLUSI

È altresì confermata l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

PROROGA "IPER AMMORTAMENTO" – Commi da 30 a 33, 35 e 36

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbricacampo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE – Commi da 46 a 56

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

NUOVO BONUS "CREATIVITÀ" – Commi da 57 a 60

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo bonus "creatività", consistente in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese "culturali e creative" ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell'ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Merita evidenziare che il nuovo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

È demandata al MIBACT l'emanazione dell'apposito Decreto contenente le disposizioni attuative.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA – Commi da 96 a 99

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.
- Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI – Comma 116

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

"BONUS 80 EURO" – Comma 132

È confermata la modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI – Commi 252 e 253

In sede di approvazione a seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA – Commi 909 e da 915 a 917

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende "l'insieme dei soggetti ... che intervengono a

qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – Commi da 910 a 914

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE – Commi da 920 a 927

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018 – Comma 931

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò "al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari".

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI – Commi da 932 a 934

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7;
- per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile "per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78", ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Commi da 986 a 989

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall'1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

SOSPENSIONE MOD. F24 – Comma 990

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006

CAPITAL GAINS

È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono "sommate" alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

DIFFERIMENTO IRI – Comma 1063

È confermato il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Comma 28

È confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.

PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI – Comma 37

È confermata l'estensione al 2018 della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali / deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

In sede di approvazione è stato previsto che per il 2018 la sospensione non trova applicazione per i Comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Si rammenta che con riferimento agli immobili non esenti, era previsto che i Comuni che nel 2016 avevano mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, potevano continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.

Per il 2018, i Comuni che hanno deliberato “possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

(RI) FINANZIAMENTO SABATINI-TER – Commi da 40 a 42

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE – Commi da 100 a 108 e 114

In sede di approvazione, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall'1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

- non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'esonero si applica:

- per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- anche in caso di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero in esame:

- non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO – Commi da 117 a 120

In sede di approvazione, con l'intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2018.

L'esonero:

- decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti de minimis.

È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti).

Il contratto di affiancamento prevede:

- l'impegno dell'imprenditore agricolo / coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze;
- la contribuzione del giovane alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare e l'apporto di innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.

È infine previsto che:

- l'affiancamento non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili tra il giovane e l'imprenditore agricolo, "in percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane imprenditore";
- nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE – Commi da 238 a 243 e 936

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti disposizioni per le società cooperative.

PRESTITI SOCIALI

Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

- sussiste l'obbligo di impiego "in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale";
- non è applicabile l'art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

- che l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, "a regime", il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- un periodo transitorio, al fine di consentire "il graduale adeguamento a tale limite", durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.2018;
- qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda € 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali / personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l'adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Inoltre, al fine di tutelare i soci / creditori / terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi / di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente detto limite.

Il CICR definirà altresì i modelli organizzativi / procedure da adottare qualora il ricorso al prestito sociale "assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato".

Con un apposito Decreto il MISE individuerà le modalità di controllo / monitoraggio relativamente all'adeguamento ed al rispetto delle nuove previsioni da parte delle cooperative.

OBBLIGHI DI VIGILANZA

Per effetto della modifica dei commi 3, 5-bis e 5-ter dell'art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, è ora stabilito che:

- in caso di cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche:
 - resta fermo quanto previsto dall'art. 2638, comma 2, C.c. (applicazione di specifiche sanzioni in capo agli organi societari);
 - si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità ex artt. 2545-septiesdecies, C.c. e 223-septiesdecies delle Disposizioni transitorie, con conseguente obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d), C.c.;
- è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte quanto dovuto agli enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;
- lo scioglimento dell'ente cooperativo è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in base alla quale l'estinzione delle società ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

AMMINISTRAZIONE DELLA COOP

Con la modifica dell'art. 2542, C.c., è ora previsto che:

- l'amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti;
- nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi.

GESTIONE COMMISSARIALE

È modificato l'art. 2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:

- la revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un commissario interviene in caso di "gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi" (in precedenza prevista in caso di "irregolare funzionamento");
- qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante / componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.

ALiquota IVA SPETTACOLI TEATRALI – Comma 340

È confermata l'estensione dell'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 119, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo compresi "opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti", nonché alle relative prestazioni, resi da intermediari.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Commi da 363 a 366

È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d'imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI – Comma 506

È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini. In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY – Commi da 1020 a 1025

In sede di approvazione è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy, c.d. "Regolamento RGPD", deve:

- disciplinare le modalità per il monitoraggio dell'applicazione del citato Regolamento;
- disciplinare le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai Titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati;
- predisporre un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati;
- definire le linee-guida / buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del Titolare.

Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati deve darne tempestiva comunicazione al Garante tramite un'informativa relativa all'oggetto / finalità / contesto del trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta del Garante, il Titolare può procedere al trattamento.

CANONE RAI 2018 – Comma 1144

In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato

SPLIT PAYMENT: PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI, VALIDI PER IL 2018

La platea dei soggetti sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti è stata ulteriormente ampliata dall'art. 3 del D.L. 148 del 16/10/2017 (conv. da L. 172/2017), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A tal fine, si ricorda che i soggetti nei cui confronti occorre fatturare in regime di split payment, per le operazioni per le quali sarà emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018, sono quelli contenuti nella nuova versione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, si segnala che in data 19/12/2017 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a **pubblicare gli elenchi, validi per l'anno 2018**, contenenti i nominativi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment.

Gli elenchi pubblicati non espongono le Amministrazioni pubbliche, in quanto essendo tali Pubbliche Amministrazioni esattamente quelle definite dall'art. 1, co. 2, Legge 196/2009, per la loro individuazione è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al link

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata

ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi, tramite il loro codice fiscale.